Sent. 12070/2014
Cron. 5717/14

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI ROMA

REP. 10669/14

SEZIONE VIII CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 39016 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2011, e vertente

TRA

[redacted], nato a Roma il 22.2.1971, codice fiscale [redacted] residente in Roma, [redacted] rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted] presso la quale è elettivamente domiciliato in Roma, [redacted] per procure a margine dell'atto di citazione e del ricorso ex art. 303 c.p.c.;

OPPONENTE

E

[redacted] in fallimento, codice fiscale n. [redacted], in persona del curatore fallimentare Dr. [redacted] rappresentato e difeso dagli Avvocati Fulvio Zardo, Giobbe Zardo e Roberta Neri, presso i quali è elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Mirabello n. 17, per procura a margine della comparsa di costituzione depositata in cancelleria il 29.5.2012;

OPPOSTA

OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 7217/2011 (n. 5814/2011 R.G.)

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.1.2014 i procuratori delle parti concludevano come da verbale ed atti richiamati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 21.6.2011, [redacted] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo esecutivo n. 7217/2011, emesso dal Giudice del Tribunale di Roma in data 8.4.2011 e notificato con l'atto di precetto in data 23.5.2011, contenente l'intimazione di pagamento di euro 5.564,36, oltre interessi legali e spese processuali, a favore di E[redacted] S.p.a., pari alla somma di denaro anticipata dalla società ricorrente all'opponente, nel corso di un rapporto contrattuale concluso il 12.5.2000, avente ad oggetto la somministrazione del quantitativo minimo annuo di kg. 2160 di caffè, che non era stato effettuato da [redacted] per il suddetto importo.

A sostegno della domanda intesa a conseguire la pronuncia dell'inesistenza giuridica del decreto ingiuntivo e l'annullamento o declaratoria d'inefficacia di questo provvedimento e del decreto ingiuntivo o, nel merito, la sua revoca, con l'accertamento dell'inesistenza del credito azionato, l'opponente assumeva che il procedimento monitorio iscritto al n. 5814/2011 R.G. aveva dato luogo a due decreti ingiuntivi: il primo recante il n. 3388, reso in data 16.2.2011, ed il secondo n. 7217 *"privo della sottoscrizione del giudice emittente"*, depositato in cancelleria il 8.4.2011, inviato all'Agenzia delle Entrate per la registrazione, a differenza del primo, riportato nel registro informatico di cancelleria, in assenza di alcuna annotazione; si deduceva che la copia notificata non consentiva all'opponente di comprendere la data di pubblicazione del provvedimento, anche per l'osservanza dell'art. 644 c.p.c.

Nel merito, si esponeva che, da gennaio 1999 ad ottobre 2002, [redacted] era stato titolare dell'omonima impresa esercente l'attività di bar, pasticceria, gelateria, tavola calda con sede in Roma, Viale [redacted]; che aveva concluso un contratto per la fornitura di caffè con [redacted] S.p.a., poi denominata [redacted] S.p.a., stante il rapporto di amicizia e fiducia con il precedente presidente, Sig. [redacted]; che la società fornitrice si era impegnata a finanziare l'acquisto delle nuove insegne del locale al prezzo di lire 15.000.000 (pari a euro 7.746,85); che, per giustificare contabilmente questa operazione di incentivo finanziario, in data 12.5.2000 le parti avevano sottoscritto il "*contratto riservato di sconto commerciale con versamento anticipato*" dell'anzidetto importo; che la clausola n. 8 del contratto, riservata alle sorti della fornitura in caso di cessione dell'azienda da parte del cliente, rinviava alla clausola n. 7, inerente alla violazione dell'esclusiva, in cui era stato sbarrato lo spazio riservato all'eventuale importo da corrispondere a titolo di indennizzo per l'interruzione della fornitura; che, nell'ottobre 2002, [redacted] aveva ceduto l'azienda a terzi e il rapporto contrattuale era cessato, senza la necessità della corresponsione di alcun indennizzo per l'interruzione della fornitura e solo nell'ottobre 2008 egli aveva ricevuto la richiesta di pagamento; che il credito azionato non sussisteva, in base alle richiamate clausole n. 7 e 8, non era certa l'entità della somma eventualmente dovuta, non essendo stato indicato e documentato il criterio di elaborazione dell'importo di euro 5.564,36, né sussistevano i presupposti previsti dall'art. 642 c.p.c.

[redacted]. si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza della domanda avversaria, di cui chiedeva il rigetto, invocando, in subordine, l'accertamento della risoluzione contrattuale per inadempimento

dell'opponente, a norma dell'art. 1454 c.c. o dell'art. 1453 c.c., e la sua condanna al pagamento di euro 5.564,43 o del diverso importo ritenuto dovuto, oltre interessi legali dalla data del 16.10.2008, in cui si era risolto il contratto, e, in ulteriore subordine, proponeva la domanda di condanna dell'opponente al medesimo pagamento a norma degli articoli 2033 o 2041 cod. civ.

La società opposta deduceva la ritualità dell'unico decreto ingiuntivo emesso, contenente la correzione eseguita dal cancelliere circa la data di deposito del provvedimento, il relativo numero e quello riportato nel registro cronologico; nel merito, esponeva che la domanda di cui al ricorso monitorio non aveva "*ad oggetto la richiesta di un indennizzo o di danni ma la restituzione, parziale, a seguito della risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c., dalla prestazione contrattuale eseguita dalla* [redacted] *s.p.a., vale a dire la parte dello sconto anticipato corrisposto e non fruito con il corrispondente acquisto di caffè da parte dell'opponente*", il quale non aveva contestato di aver ricevuto a tale titolo a somma di lire 15.000.000 (pari a euro 7.746,85), né di aver firmato il contratto. Esponeva, inoltre, che il contratto di cessione d'azienda stipulato dall'opponente con la P[redacted] S.r.l. il 5.6.2003 escludeva il subentro di quest'ultima nei contratti già stipulati per l'esercizio dell'azienda ceduta, né i creditori avevano prestato il consenso alla liberazione del cedente dai debiti; che aveva documentato il criterio per l'elaborazione dell'importo richiesto, avendo prodotto copia delle note attestanti il quantitativo di caffè acquistato per kg. 4.218, trasmesse alla controparte con la lettera del 13.11.2009, per uno sconto fruito per lire 1.000 al kg (per complessive lire 4.218.000, pari a euro 2.178,41), con la conseguenza che la somma richiesta era pari alla

differenza tra l'importo ricevuto (lire 15.000.000, pari a euro 7.746,85) e quello usufruito con l'acquisto di caffè (lire 4.218.000, pari a euro 2.178,41); che sussistevano almeno i presupposti di cui all'art. 642, comma 2°, c.p.c., non essendo stato contestato il contratto, né il denaro ricevuto.

Con ordinanza in data 21.7.2011 – 29.8.2011, si disponeva la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo e il processo si interrompeva con ordinanza resa il 10.2.2012, essendo stato dichiarato il fallimento della società opposta da questo Tribunale con la sentenza in data 28.11.2011 e la causa era riassunta dal curatore con ricorso ex art. 303 c.p.c. del 23.2.2012. Assegnati i termini ex art. 183 c.p.c., prodotta documentazione, ammessa e svolta prova testimoniale, all'udienza del 22.1.2014 le parti precisavano le conclusioni e la causa passava in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi ottanta giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non risulta documentata la pronuncia di due decreti ingiuntivi inerenti alla domanda proposta da [redacted] S.p.a. con il ricorso introduttivo del procedimento monitorio iscritto al n. 5814/2011, in esito al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 7217 non il 16.2.2011, data corrispondente alla dicitura "depositato in cancelleria", che è stata corretta dal cancelliere con l'annotazione "anzi – 8 apr. 2011" seguita dalla sua sottoscrizione, né risulta che il decreto sia stato trasmesso e registrato due volte presso l'Agenzia delle Entrate.

Nel merito, l'opposizione è infondata e va respinta.

L'opponente non ha contestato di aver stipulato con [redacted] S.p.a. il contratto di cui all'espositiva che precede (documento n. 3 del suo

fascicolo), né di aver ricevuto dalla medesima società il pagamento della somma di lire 15.000.000 (euro 7.746,85), che in base al testo del contratto risulta a titolo di *"sconto anticipato"* in relazione al consumo di merce previsto nel medesimo contratto nell'importo annuo non inferiore a kg. 2.160, mentre l'opponente non ha dimostrato la diversa indicazione causale fornita, né ha dedotto o dimostrato di aver acquistato da [redacted] S.p.a. un quantitativo di caffè per un corrispettivo superiore al complessivo importo di lire 4.218.000 (euro 2.178,41), risultante in base alle note di credito prodotte dall'opposta.

Il diritto per cui è causa non è stato esercitato in base alla clausola n. 8 del suddetto contratto, che *"in caso di cessione di azienda e in qualsiasi altro cambio di titolarità"* prevedeva la corresponsione del corrispettivo *"calcolato nel precedente punto (7)"*, privo dell'indicazione di alcun importo, ma per la somma di denaro erogata a favore di [redacted] all'inizio del rapporto contrattuale, il cui incameramento è rimasto sfornito di causa, dopo la risoluzione del contratto, determinata dal mancato acquisto del suddetto quantitativo minimo annuo di merce e l'importo è pari a lire 10.782,00 (euro 5.564,43) risultante dalla differenza tra la somma di denaro ricevuta in pagamento (lire 15.000.000) e quello usufruito con l'acquisto di caffè (lire 4.218.000).

Al riguardo, va richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui: "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della

controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile ál caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento)." (Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 13533 del 30.10.2001, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 549956; conf. Cass. civ. sent. n. 982/2002; n. 2387/2004; 8615/2006; n. 26953/2008; n. 15677/2009; n. 3373/2010; n. 15659/2011).

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o domanda, eccezione e deduzione; rigetta l'opposizione proposta da [redacted] avverso il decreto ingiuntivo n. 7217/2011 (n. 5814/2011 R.G.) e condanna il medesimo opponente a pagare a favore della curatela del fallimento [redacted] S.p.a. la somma di euro 5.035,00 (€ 200,00 anticipazioni, € 875,00 fase di studio, € 740,00 fase introduttiva, € 1.600,00 fase di trattazione, € 1.620,00 fase decisionale) a titolo di spese processuali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Roma, 17.5.2014

Il Giudice

Daniela Rivetani

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dott.ssa Isabella Cerbara

Depositato in Cancelleria
Roma, li 31/5/2014
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dott.ssa Isabella Cerbara